

All. 3 - REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Art. 1 - Compiti

1. L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/2007, ha i seguenti compiti:
 - a. Decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
 - b. Decidere su richiesta degli Studenti se maggiorenni o dei Genitori, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria.

Art. 2 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia coincide con la Giunta esecutiva ed è composto da:
 - Dirigente Scolastico (o suo Delegato), con funzione di Presidente;
 - Il DSGA (con funzioni di segretario);
 - un rappresentante dei Genitori;
 - un rappresentante degli Studenti.
 - Un rappresentante del personale ATA.
 - Un docente
2. L'Organo di Garanzia dura in carica per un biennio; può essere confermato una sola volta e viene comunque rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale. Per ogni altra decadenza della Giunta esecutiva e dei suoi membri, il Consiglio di istituto provvede alla surroga all'interno della Giunta esecutiva e, di conseguenza, dell'organo di garanzia stesso.
3. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente sostitutivo per quella occasione è individuato dal Consiglio di Istituto all'interno della componente di appartenenza. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.
4. Le cause di incompatibilità sono:
 - a. Qualora il componente dell'OdG sia lo Studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo Genitore o tutore;
 - b. Qualora il componente dell'OdG sia Docente, Studente o Genitore della medesima classe dello Studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

Art. 3 - Procedure

1. Il ricorso in merito ad una sanzione disciplinare deve essere presentato dallo Studente (se maggiorenne) o da uno dei Genitori (per lo Studente minorenni), mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. L'Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni dalla proposizione del ricorso.
3. Il Presidente convoca l'OdG entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza; l'avviso di convocazione, comunicato anche al ricorrente, contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'OdG anche con un solo giorno di anticipo.
4. Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro e viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
5. Ciascuno dei componenti dell'OdG è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'OdG e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'OdG.
6. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
7. Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
8. Su richiesta degli interessati, ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può predisporre l'audizione di chi propone il ricorso.
9. Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. L'OdG valuta il ricorso: può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per scritto ai soggetti interessati.
11. La procedura di impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.

Art. 4 - Reclami

1. Contro le decisioni assunte dall'OdG interno alla scuola è ammesso reclamo davanti al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'OdG regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.